

CDS: OBBLIGO DI SEGNALAZIONE ANCHE DELL'AUTOVELOX MOBILE INVISIBILE

Corte di Cassazione ordinanza n. 29595/2021

Con la presente ordinanza, gli ermellini ha confermato un principio che sembrava ormai assodato ma che, evidentemente, ha avuto bisogno di un'ulteriore conferma e cioè l'obbligo di segnalazione di qualsiasi tipo di autovelox (art. 142 Cds).

Tutto nasce da un'impugnazione fatta da un comune avverso una decisione dei giudici di merito con cui avevano dato ragione ad un utente della strada multato proprio da un autovelox mobile non segnalato (invisibile).

La PA ha tentato di resistere sostenendo l'esistenza di un'espressa deroga a tale principio data dal D.M. del 2007.

La Corte adita è intervenuta per fare, appunto, doverosa chiarezza anche su questo ulteriore questione con un semplice ragionamento circa il rango delle fonti.

L'art. 142, comma 6-bis del CdS è la norma primaria di riferimento che impone un esplicito obbligo di segnalazione del controllo di velocità mediante cartelli o segnalazioni luminose.

Solo in seconda battuta si afferma che le modalità di impiego che Ministro dei trasporti dovranno essere stabilite con apposito decreto, quindi senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell'obbligo di preventiva segnalazione, né da parte del regolamento di esecuzione né, a maggior ragione, da parte del decreto ministeriale stesso.

Concludendo, quanto previsto dall'art. 3 del D.M. del 15 agosto 2007 non può costituire, come affermato dal Comune ricorrente, una legittima deroga al disposto dell'art. 142, comma 6-bis del Codice della Strada.